

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2021

IL COMITATO ESECUTIVO

“Preso atto che il Regolamento per l’accesso al Sistema Informativo Centrale dell’Ente disciplina l’accesso telematico alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico, da parte dei soggetti pubblici e privati autorizzati, previa stipula di un’apposita convenzione con l’ACI; preso atto altresì che l’Ente, in coerenza con la sua natura di pubblica amministrazione, mette a disposizione i predetti dati al personale della Polizia di Stato i dati in parola, ai sensi dell’art. 3, comma 41 bis, del decreto legge n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005; vista la nota della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Innovazione prot. n 1747/21 del 12 maggio 2021, con la quale viene sottoposta al Comitato Esecutivo la stipula di apposita Convenzione tra l’ACI ed il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, finalizzata a disciplinare le modalità di acquisizione dei dati PRA anche tramite *web service* messo a disposizione dall’Ente; visto lo schema di Convenzione all’uopo predisposto; tenuto conto che il personale della Polizia di Stato potrà accedere ai predetti dati per l’espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione delle prove e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, ovvero per accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge, nonché per lo svolgimento di indagini patrimoniali nell’ambito di procedimenti applicativi delle misure di prevenzione, come previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo n.159/2011; tenuto conto, altresì, che l’utilizzo delle informazioni ottenute è consentito, ai soli fini normativamente previsti, nel rispetto delle misure di sicurezza e dei vincoli di riservatezza di cui al decreto legislativo n.51/2018; preso atto che il servizio sarà fornito a titolo gratuito, in ossequio alle disposizioni di cui al citato art. 3, comma 41 bis, del decreto legge n. 203/2005, senza oneri a carico dell’Ente; considerato che l’iniziativa risulta coerente con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2020-2022, con particolare riguardo all’erogazione di servizi in materia di PRA, IPT e tasse automobilistiche secondo logiche di efficientamento, di innovazione digitale, di economicità della gestione e di incremento dei livelli di interoperatività con altre pubbliche amministrazioni; preso atto del parere favorevole espresso in ordine allo schema di Convenzione dall’Avvocatura e dal *Data Protection Officer* dell’Ente, per quanto di rispettiva competenza; **autorizza** la stipula di una Convenzione tra l’ACI ed il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – con decorrenza dalla data di sottoscrizione e con validità fino a recesso di una delle parti, finalizzata a disciplinare le modalità di acquisizione da parte del personale della Polizia di Stato dei dati presenti nel pubblico registro automobilistico tramite *web service*, in conformità allo schema di atto allegato al

verbale della seduta sotto la lett. B) che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, con facoltà di delega e con facoltà di apportare le necessarie integrazioni ed eventuali modifiche di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del suo perfezionamento; **conferisce altresì mandato** alla Direzione Sistemi Informativi e Innovazione ad effettuare i successivi aggiornamenti, modifiche o integrazioni alla Convenzione che dovessero rendersi necessari in ragione del mutamento delle previsioni normative in materia, dandone tempestiva informativa al Comitato Esecutivo. La stessa Direzione Centrale è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

CONVENZIONE

TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza (di seguito Ministero), Piazza del Viminale n. 1 - Codice Fiscale 80202230589 - rappresentato dal Direttore della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Francesco Messina

e

Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Presidente, Angelo Sticchi Damiani, di seguito per brevità ACI,

VISTO

- il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;
- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;
- la L. 1 aprile 1981, n. 121, "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", che all'articolo 8 prevede l'istituzione del Centro elaborazione dati;
- l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'A.C.I. è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;
- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I.;
- l'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il D. lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di protezione dei dati personali, in particolare per ciò che attiene al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione da parte dell'Automobile Club d'Italia, attraverso il Sistema Informativo ACI ed i propri Uffici Territoriali, di dati personali relativi agli intestatari di veicoli iscritti al PRA;
- il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I. ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;
- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 55 del codice di procedura penale dispone che la polizia giudiziaria «... deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e

raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale» e svolgere «... ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria»;

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, (c.d. codice antimafia) disciplina l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali di competenza e su proposta del Questore e, in particolare, l'art. 19 consente al Questore di svolgere indagini patrimoniali nell'ambito del procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali, anche con la possibilità di richiedere «...ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini».
- l'ACI, coerentemente con la natura di Pubblica Amministrazione ed Ente Pubblico strumentale dello Stato di rilevanza nazionale, ha il compito di coordinare e gestire un complesso di importanti servizi pubblici a favore di cittadini e Amministrazioni, tra i quali:
 - a) la gestione del Pubblico Registro Automobilistico che, in base al Codice Civile, assicura la certezza e la sicurezza della circolazione giuridica dei veicoli, assolvendo la funzione di pubblicità legale;
 - b) la gestione delle tasse automobilistiche regionali, assicurando l'erogazione del servizio di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche per conto di Regioni e Province Autonome sulla base di apposite convenzioni;
 - c) la gestione del servizio di soccorso stradale, che risponde a criteri di pubblica utilità essenziale, in base al quale ACI offre il soccorso a tutti gli automobilisti, 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, sul luogo di fermo, in città e su tutte le strade e autostrade italiane e organizzazione e mezzi del soccorso stradale sono messi a disposizione delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile in concomitanza di eventi particolari e situazioni di calamità naturali;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1.

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione disciplina le modalità di acquisizione da parte del personale della Polizia di Stato - tramite *web service* prodotto e messo a disposizione da ACI - dei dati presenti nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

ARTICOLO 2.

(FINALITÀ DELL'ACCESSO)

1. Il personale della Polizia di Stato accede ai dati e alle informazioni di cui al successivo art. 3, ai fini specifici dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge;

accede, altresì, al fine dello svolgimento delle indagini patrimoniali nell'ambito del procedimento applicativo delle misure di prevenzione, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ARTICOLO 3.

(MODALITA' DI TRASMISSIONE E TIPOLOGIA DEI DATI DA FORNIRE)

1. Il *servizio web* di ACI - a seguito di interrogazione per "Codice Fiscale" (Persona Fisica o Persona Giuridica) - fornisce le informazioni riguardanti i dati anagrafici e di residenza dell'intestatario (nonché dell'eventuale locatario o usufruttuario) del veicolo, le caratteristiche tecniche del veicolo, un prospetto cronologico (ordinato dal meno al più recente) delle transazioni associate ai veicoli di proprietà (attuale e/o storica) del Codice Fiscale ricercato e dei principali dettagli relativi alle singole transazioni, quali ad esempio: tipologia di transazione ("acquisto" vs "vendita"); data della transazione; prezzo; soggetti coinvolti nella transazione.

ARTICOLO 4.

(COSTI DEL SERVIZIO)

1. In ossequio all'art. 3 comma 41 bis del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, il *servizio web* di ACI viene fornito a titolo gratuito.

ARTICOLO 5.

(APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE)

1. Ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute nella presente convenzione, sono individuati, quali referenti amministrativi:

- a) per l'ACI, il Presidente (pec: presidenza@pec.aci.it);
- b) per il Ministero, il Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato (pec: dipps.dca@pecps.interno.it).

2. I referenti amministrativi, individuati ai sensi del comma 1, sono giuridicamente preposti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti.

ARTICOLO 6.

(TRATTAMENTO DEI DATI)

1. È consentito l'utilizzo delle informazioni ottenute ai soli fini normativamente previsti, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal decreto legislativo n. 51 del 2018.

2. Il Ministero si impegna a:

- a) rispettare i principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 51 del 2018;
- b) porre in essere misure organizzative e tecniche adeguate per garantire che non si verifichino accessi, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge. A tal fine provvede ad impartire, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 51 del 2018, precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento, richiamando la loro attenzione anche sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati trasmessi da ACI;
- c) richiamare gli addetti al trattamento al rispetto del segreto d'ufficio, relativamente alle informazioni e ai dati acquisiti tramite *web service* ACI;
- d) conservare le informazioni acquisite mediante *web service* ACI per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 51/2018. I dati sono cancellati decorsi i termini di cui all'art. 10, commi 1, 3, e 4 del D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15.
3. Misure e prescrizioni analoghe a quelle indicate nel comma 2 devono essere adottate anche nel caso in cui le informazioni siano memorizzate su supporto cartaceo.

ARTICOLO 7.

(TRACCIAMENTO DEGLI ACCESSI)

1. A.C.I. procede al tracciamento delle interrogazioni effettuate dal Ministero, tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.

ARTICOLO 8.

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La convenzione decorre dal _____ e fino a che una delle parti non vorrà recedere dalla stessa. In quest'ultimo caso, la parte recedente deve comunicare la volontà di recesso alla controparte con preavviso di almeno ____ mesi, tramite PEC agli indirizzi indicati al precedente art. 5.

ARTICOLO 9.

(MODIFICHE)

1. Ministero e ACI si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie.

ARTICOLO 10.

(RINVII)

1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si osservano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Roma,

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
Il Direttore

Automobile Club d'Italia
Il Presidente

DANIELE PIANURA